



579 17 GIU. 2005 lu

**Criteria e modalità per l'erogazione dei contributi per il concorso della Regione Lazio alla realizzazione di iniziative di carattere sociale e sanitario. (art. 33, punto 1, lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 10).**



**LA GIUNTA REGIONALE**

**PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali di concerto con l'Assessore alla Sanità e l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica-Finanziaria e Partecipazione;**

**VISTA** la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

**VISTA** la legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002";

**VISTO** in particolare l'articolo 43 della l.r. 8/2002, il quale:  
a) prevede l'istituzione all'interno dell'UPB H41 di un apposito capitolo di spesa per l'erogazione di contributi per la promozione ed il sostegno di iniziative di carattere sociale e sanitario di peculiare interesse per la Regione;  
b) stabilisce in apposita tabella (tabella B) allegata alla medesima l.r. 8/2002 l'ammontare dei contributi, i soggetti beneficiari degli stessi e le iniziative promosse o sostenute;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 424 concernente "Bilancio annuale e pluriennale 2002-2004. Approvazione documento tecnico", che istituisce in attuazione del citato articolo 43 della l.r. 8/2002 il capitolo di spesa n. H41530 denominato "Interventi regionali per la promozione ed il sostegno di iniziative di carattere sociale e sanitario di peculiare interesse per la Regione;



**VISTO** l'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003) che prevede che la Regione concorra alla promozione ed al sostegno delle iniziative di carattere sociale e sanitario, di peculiare interesse per la Regione, indicate nella tabella B) allegata alla medesima legge, che individua entità dei contributi e relativi beneficiari;

**VISTO** l'articolo 28, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004), che riproduce quanto disposto dal citato articolo 25, comma 1, lettera b) della l.r. 3/2003;

**VISTO** l'articolo 33, punto 1, lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 10 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005) che prevede che la Regione Lazio concorra alla realizzazione di iniziative di carattere sociale e sanitario, di particolare interesse regionale, indicate nella tabella B allegata alla medesima legge;

**VISTO** l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale



579 17 GIU. 2005 *dy*

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

altresì l'articolo 7, comma 1 della legge regionale 22 ottobre 1993 n. 57, per il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione regionale deve attenersi;

VISTA la DGR 5 novembre 2004 n 1023."Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per la promozione ed il sostegno di iniziative di carattere sociale e sanitario (art. 28 della L.R. n.3/2004 Tab.B);

CONSIDERATA pertanto la necessità, per la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa di fissare, anche per gli specifici provvedimenti contenuti nei successivi bilanci di previsione, criteri e modalità per l'erogazione dei contributi in questione, contenuti nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale nella presente deliberazione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione tra le parti sociali in quanto non ha natura programmatica generale;

all'unanimità

### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per il concorso alla realizzazione di iniziative di carattere sociale e sanitario, di peculiare interesse per la Regione Lazio, indicate nella tabella b) di cui all'articolo 33, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 17 febbraio 2005 n.10, da utilizzarsi anche per specifici provvedimenti contenuti nei successivi Bilanci di Previsione, come da Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

21 GIU. 2005



*M*

Criteri e modalità di erogazione dei contributi per il concorso della Regione Lazio alla realizzazione di iniziative di carattere sociale e sanitario di cui alla tabella B allegata al Bilancio di Previsione della Regione Lazio.

1. Le iniziative di carattere sociale e sanitario di cui alla tabella B allegata al Bilancio di previsione della Regione Lazio di seguito denominate iniziative, devono avere specifiche finalità di peculiare interesse per la Regione ed essere realizzate sulla base di appositi progetti presentati alla Regione.
2. Le Direzioni Regionali competenti, provvedono a richiedere ai soggetti beneficiari dei contributi, la presentazione dei progetti relativi alle iniziative, elaborati in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 5 ed i preventivi di spesa delle stesse, elaborati in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 8.
3. Le iniziative devono essere conformi alle denominazioni contenute nella citata Tabella B ed essere di tipo sociale, socio-assistenziale, sanitario, socio-sanitario.
4. Non possono accedere al contributo i soggetti che non abbiano rendicontato correttamente eventuali contributi analoghi, riferiti ad anni finanziari precedenti.
5. I progetti delle iniziative devono indicare con adeguato livello di dettaglio:
  - a) gli obiettivi dell'iniziativa ed i risultati attesi, in relazione al contesto ed al fabbisogno;
  - b) i contenuti dell'iniziativa, le sue caratteristiche quali-quantitative e le modalità di espletamento;
  - c) i destinatari dell'iniziativa;
  - d) i rapporti e le interrelazioni tra l'iniziativa e l'attività ordinaria dell'ente;
  - e) gli eventuali beni e servizi da acquisire necessari per la realizzazione dell'iniziativa e le modalità del loro impiego;
  - f) il responsabile dell'iniziativa;
  - g) il personale necessario per la realizzazione dell'iniziativa, con l'indicazione delle qualifiche professionali, dei compiti e delle relative modalità di espletamento, dell'impegno temporale richiesto per ciascuna unità, del tipo di rapporto (di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o volontario);
  - h) i tempi di realizzazione dell'iniziativa;
  - i) le attività ritenute opportune per la promozione e/o la diffusione dell'iniziativa;
  - j) materiali informativi e/o divulgativi eventualmente previsti;
  - k) la sussistenza dei presupposti giuridici e/o di fatto di realizzabilità dell'iniziativa (autorizzazioni, permessi, protocolli d'intesa).
6. I soggetti beneficiari sono tenuti ad apportare al progetto le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie dalla Direzione competente al fine di renderlo conforme alle indicazioni del precedente punto 5.
7. Al progetto devono essere allegate:
  - a) una relazione che illustri in sintesi le attività prevalenti dell'Ente;
  - b) una dichiarazione di sussistenza o di non sussistenza di ulteriori contributi pubblici per la realizzazione dell'iniziativa;
  - c) i curricula del personale di cui al punto 5, lettera g);Qualora il soggetto beneficiario sia iscritto in albi o registri regionali, è tenuto ad indicare il numero di iscrizione. Negli altri casi deve allegare copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo.



*[Handwritten signatures and initials]*

8. I preventivi devono indicare analiticamente tutte le spese che si prevede di effettuare per la realizzazione dell'iniziativa.

Deve essere in ogni caso previsto un cofinanziamento da parte dell'Ente di entità pari almeno al 10% del contributo regionale, effettuato, o mediante concorso al pagamento delle spese preventivate, ovvero, mediante apporto gratuito di risorse umane debitamente qualificate.

Sono ammesse a contribuzione e possono pertanto essere incluse nei preventivi le seguenti spese:

- a) spese di progettazione nella misura massima del 5% dell'importo del contributo;
- b) spese di coordinamento nella misura massima del 5% dell'importo del contributo;
- c) spese di segreteria, amministrazione e rendicontazione, nella misura complessiva massima del 10% dell'importo del contributo;
- d) retribuzioni e compensi per il personale di cui al precedente punto 5 lettera g) - con esclusione dei volontari - quantificati in relazione al profilo professionale, all'esperienza e all'impegno temporale;
- e) oneri contributivi a carico dell'ente relativi a retribuzioni e compensi corrisposti al personale di cui alla precedente lettera d);
- f) rimborsi per spese, sostenute dal personale di cui al precedente punto 5 lettera g) - inclusi i volontari - secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
- g) acquisto di beni e servizi;
- h) attività di promozione dell'iniziativa e/o di diffusione dei risultati conseguiti;
- i) spese per beni e servizi forniti dall'ente in quota parte;
- es JA) spese per assicurazioni obbligatorie.

Nel caso di acquisto di beni durevoli il soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a non cedere a nessun titolo i beni stessi ed a mantenere la destinazione d'uso nei cinque anni successivi alla conclusione dell'iniziativa.

9. Entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, i soggetti beneficiari devono far pervenire alla ~~predetta~~ <sup>competente</sup> Direzione la relazione finale ed il rendiconto delle spese sostenute con la relativa documentazione giustificativa, ovvero, qualora trattasi di enti pubblici, copia dell'atto formale di approvazione della relazione finale e del rendiconto.

La relazione finale deve illustrare con adeguato livello di dettaglio:

- a) le attività svolte e le relative modalità di svolgimento, in conformità alle indicazioni progettuali: sono ammessi parziali scostamenti dal progetto purché siano adeguatamente motivati e non incidano significativamente, ad insindacabile giudizio delle Direzioni Regionali competenti, sul conseguimento degli obiettivi prefissati;
- b) la quantità dei destinatari dell'iniziativa;
- c) le caratteristiche e le modalità delle prestazioni fornite dalle singole unità di personale addetto; compresi gli eventuali volontari;
- d) le caratteristiche dei beni e dei servizi acquisiti e/o forniti dall'Ente e le modalità del loro impiego;
- e) i tempi di realizzazione dell'iniziativa;
- f) le eventuali attività di promozione e/o diffusione dell'iniziativa;
- g) i materiali informativi e/o divulgativi eventualmente realizzati;
- h) gli obiettivi conseguiti.

Qualora l'iniziativa sia stata realizzata con il coinvolgimento (organizzativo, operativo, ecc.) di soggetti pubblici, alla relazione finale deve essere allegata una dichiarazione di tali soggetti contenente la valutazione dell'iniziativa stessa.

Alla relazione finale vanno allegati i materiali eventualmente prodotti o copia di essi.

10. Le Direzioni Regionali competenti, ai sensi della normativa vigente attiveranno i necessari controlli.

11. Il rendiconto deve indicare analiticamente tutte le spese effettuate. Sono ammessi scostamenti parziali degli importi preventivati nella misura massima del 10% per ciascuna voce di spesa, purché rimanga invariato il costo complessivo dell'iniziativa. La documentazione giustificativa delle spese sostenute, da trasmettere in originale o copia conforme, deve essere in regola con la normativa fiscale e contributiva. Ad essa vanno allegati le copie dei modelli di versamento delle ritenute fiscali e contributive effettuate. Essa deve essere accompagnata altresì dal relativo elenco e da un prospetto riepilogativo articolato per voci di spesa.
12. I contributi per la realizzazione delle iniziative sono erogati secondo le seguenti modalità:  
50% a seguito dell'adozione del provvedimento di impegno ed erogazione del contributo;  
50% a seguito della ricezione della relazione finale, del rendiconto, della documentazione giustificativa delle spese, e della verifica della loro conformità alle indicazioni del presente atto.
13. Qualora, a seguito di verifica, si accerti che il soggetto beneficiario non ha realizzato l'iniziativa, la Regione attiva le procedure per il recupero delle somme erogate. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, l'importo complessivo erogato viene commisurato all'entità dell'iniziativa realizzata.
14. Nei casi in cui i soggetti beneficiari siano non residenti e nei casi in cui i progetti siano comunque realizzati all'estero, le relazioni finali di cui al precedente punto 10 devono contenere il parere favorevole dell'autorità diplomatica o dell'autorità locale competente per il territorio. Le relazioni finali e tutti i documenti previsti dal presente atto devono essere redatti in italiano, ovvero debitamente tradotti in italiano a cura e a spese dell'Ente. Gli importi rendicontati devono essere espressi sia nella moneta locale, sia in Euro.



*[Handwritten signatures]*